

QUESITO TECNICO

Viene richiesto se: **Nella contabilizzazione delle asseverazioni SAL di cui alla L.77/2020 e s.m.i., è possibile includere la sola fornitura, escludendo ovviamente l'incidenza della manodopera relativa all'installazione, allegando opportuna attestazione del fornitore di avvenuta produzione della fornitura e custodia in proprio magazzino. Ovvero è possibile contabilizzare nel SAL le forniture già realizzate e presenti a piè d'opera e/o in magazzino (decurtando l'incidenza della manodopera e/o trasporto).**

RISPOSTA

In merito al quesito posto dall'Iscritto riguardante l'inserimento in contabilità dei materiali occorrenti all'esecuzione di una determinata opera di efficientamento energetico, ex L.77/2020 e s.m.i., al fine di fornire compiuta risposta al quesito formulato, occorre in primo luogo esaminare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla redazione dei c.d. Stati di Avanzamento Lavori (SAL), anche alla luce delle normative e dei regolamenti che costituiscono letteratura in materia di appalti pubblici e privati.

La L. 77/2020, infatti, all'art. 121, c. 1-bis, non fornisce alcuna indicazione circa le modalità di redazione degli Stati d'Avanzamento Lavori, ma si limita a rappresentare che l'opzione di Cessione del Credito o Sconto in fattura *“può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”* e che gli stessi *“stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”*.

La definizione di Stato di Avanzamento Lavori (SAL) viene, invece, fornita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 49 del 7 marzo 2018, ossia il *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”*.

L'art. 14, c. 1, lettera d), del predetto DM 49/2018, infatti, elenca *“I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori”* tra i quali rientra lo Stato d'Avanzamento Lavori (SAL), che viene descritto come il documento *“che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità”*. La validità del riferimento normativo viene confermata anche dall' Agenzia delle Entrate che nella Circolare n.23/E del 23 giugno 2022, al punto 5.2 "Opzione esercitata in relazione a stato avanzamento lavori (SAL)", richiama il DM n. 49 del 7 marzo 2018, rappresentando che: *“Ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 121 del decreto Rilancio, l'opzione per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL). Come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (con*

il quale è stato adottato il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»), lo **“Stato Avanzamento Lavori”** «riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora.

Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci».

Giusto quanto sopra esposto, appare evidente come la composizione di uno Stato di Avanzamento Lavori debba tenere conto delle opere compiute, di quelle eseguite parzialmente e delle somministrazioni effettuate, purché tali somministrazioni siano riferibili al medesimo cantiere.

Pertanto, il valore contabile dei materiali giacenti in cantiere veniva espressamente prevista anche dal c. 4 dell'art. 180 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Inoltre, ai fini del riconoscimento contabile, risulta determinante quanto previsto all'art. 4., c. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020, il quale rappresenta che *“nei casi in cui l'asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica di cui alle lettere b), c), d), g) del comma 1, è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate. In tali casi l'ENEA, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all'articolo 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzia la caratteristica di “stato di avanzamento lavori”. Tale codice identificativo è abilitante all'accesso alle opzioni di cui all'articolo 121 del Decreto Rilancio per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato”*.

In sostanza, il professionista all'atto di contabilizzazione delle opere è chiamato a verificare le caratteristiche tecniche dei componenti acquistati prima dell'emissione del relativo Stato di Avanzamento Lavori, al fine di verificarne la congruità con il progetto presentato.

In conclusione, alla luce dei riferimenti normativi passati in rassegna, si ritiene che all'atto della redazione di uno Stato di Avanzamento Lavori il Direttore Lavori possa contabilizzare “lavorazioni e somministrazioni” nella quota parte effettivamente eseguita e documentata dall'Appaltatore. Quanto sopra, ovviamente, tenuta in opportuna considerazione la conformità degli stessi materiali con l'opera da realizzare.



Il Presidente

Dott. Ing. Massimo Cerri

